

“FONDO SALUTE”

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ENBIC SUI SUSSIDI SANITARI E SULLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. CHI PUO' UTILIZZARE IL FONDO SANITARIO

I Sussidi sanitari e le Prestazioni Straordinarie previsti dal Fondo Salute *riguardano i soli Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (o a tempo determinato superiore a 12 mesi), a tempo pieno oppure part time uguale o superiore a 16 ore medie settimanali*, per i quali i datori di lavoro abbiano effettuato l'iscrizione all'Enbic e corrisposto il contributo obbligatorio nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda.

2. COME ISCRIVERE AZIENDA E DIPENDENTI all'ENBIC e al “FONDO SALUTE”

Il contributo dovuto dalle Aziende è indicato nei contratti collettivi e nella sezione AZIENDE “Iscrizione” - “Contributi” di questo sito e deve essere versato:

- **tramite modello F24**, utilizzando la procedura UNIEMENS seguendo le indicazioni della Risoluzione delle Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013 n. 34/E, successiva alla Circolare dell'INPS n. 92/2013 relativa alla convenzione con l'ENBIC, disponibili nella sezione “versamenti” del sito dell'Ente.

N.B. Questa modalità di versamento è da preferire perché l'Ente sarà in grado di acquisire i dati anagrafici dei dipendenti aventi diritto alla copertura sanitaria, nonché tutte le informazioni relative alle eventuali proroghe, trasformazioni, cessazioni e nuove assunzioni direttamente tramite l'UNIEMENS. Non saranno necessarie ulteriori comunicazioni da parte dell'azienda o del Consulente.

oppure

- **Tramite bonifico**, specificando nella causale azienda e mese di competenza, sul conto corrente intestato all'EN.BI.C. – IBAN IT46S0326803214052911525010 – Istituto di credito Banca Sella, Agenzia Roma N.14 EUR – Via Alessio Baldovinetti N. 132 00142 Roma.

N.B. Le aziende che versano tramite bonifico hanno l'obbligo di comunicare i dati dell'azienda e dei dipendenti in forza, nonché tutte le informazioni relative ad eventuali proroghe, trasformazioni, cessazioni e nuove assunzioni, tramite l'utilizzo dell'apposito Software Gestionale messo a disposizione nella sezione – “Area aziende e consulenti” - “software gestionale”

Attenzione: IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI, GLI STESSI NON PROTRANNO RICHIEDERE LE PRESTAZIONI SANITARIE NÉ QUELLE STRAORDINARIE. SE I DATI SUCCESSIVAMENTE NON SARANNO AGGIORNATI VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE (SE PRESENTI) GLI ULTIMI TRASMESSI.

3. DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE PER I SUSSIDI E LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

L'iscrizione del Dipendente da parte del Datore di lavoro, con le modalità di cui al punto 2, nonché il regolare versamento mensile del contributo dovuto, costituiscono il presupposto per la maturazione del diritto al sussidio sanitario e alle prestazioni straordinarie da parte del Dipendente.

Il diritto al sussidio sanitario matura trascorsi 90 giorni dal primo versamento contributivo da parte del Datore di lavoro, mentre il diritto alle prestazioni straordinarie matura decorsi 150 giorni dal primo versamento.

N.B. PER “DATA DEL PRIMO VERSAMENTO” SI INTENDE CONVENZIONALMENTE QUELLA PREVISTA PER LA SCADENZA DEL MODELLO F24, OVVERO IL 16 DI OGNI MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI COMPETENZA.

- **Esempio per il sussidio sanitario:** primo versamento effettuato in data 4 giugno, la “data del primo versamento” sarà considerata a partire dal 16 giugno, con decorrenza della copertura sanitaria dal 16 settembre;

- **Esempio per una prestazione straordinaria:** primo versamento effettuato il 4 giugno, la “data del primo versamento” sarà considerata a partire dal 16 giugno, con decorrenza del diritto di richiedere la prestazione dal 16 novembre.

5. CONTINUITA' E SOSPENSIONE DEL SUSSIDIO SANITARIO E DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Una volta effettuato il primo versamento, il Datore di lavoro è tenuto a corrispondere i contributi entro il 16 di ogni mese, per le competenze del mese precedente.

Se l’assunzione del dipendente avviene entro il 15 del mese, ad esempio il 10 gennaio, il contributo sarà dovuto entro il 16 febbraio.

Se l’assunzione del dipendente avviene dopo il giorno 15 del mese, ad esempio il 21 gennaio, il contributo sarà dovuto a partire dal mese successivo a quello dell’assunzione, ovvero entro il 16 marzo.

Se la cessazione del dipendente avviene prima del giorno 15 del mese, il contributo non sarà dovuto.

N.B. IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO NEI TERMINI, LA PRESTAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE VERRA' SOSPESA CON EFFETTO IMMEDIATO. L'AZIENDA DOVRA' FARSI CARICO DELL'EROGAZIONE DI TUTTI I SUSSIDI E DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PREVISTI PER GLI AVENTI DIRITTO.

6. VARIAZIONE FONDO SANITARIO

Ogni anno il sussidio e le prestazioni straordinarie vengono implementate, per questo motivo, gli iscritti potranno richiedere, a far data dalla variazione stessa, esclusivamente i sussidi e/o le prestazioni straordinarie che verranno deliberati e comunicati dall’ENBIC sul proprio sito.

7. ESTENSIONE AI FAMILIARI

Il Dipendente iscritto può, versando il costo concordato, volontariamente estendere le garanzie sanitarie previste a tutti i componenti del suo nucleo familiare tramite l’area riservata MBA, raggiungibile dal sito www.enbic.it – sezione “Fondo Salute” – “Prestazioni sanitarie” – “Area riservata ai dipendenti”.

8. AMMORTIZZATORI SOCIALI, SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONVENZIONE

In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali o di sospensione del rapporto di lavoro l’azienda è comunque tenuta al versamento delle quote stabilite dal CCNL di riferimento, anche tramite bonifico bancario contattando gli uffici dell’Enbic per stabilirne le modalità.

Se il dipendente viene licenziato può decidere di proseguire autonomamente il rapporto con la Mutua MBA ed effettuare i versamenti per mantenere attiva la sua posizione.

9. MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PER I DIPENDENTI ED I LORO FAMILIARI

I dipendenti potranno richiedere le prestazioni sanitarie e straordinarie solo se abbiano maturato l'anzianità contributiva prevista.

Per i sussidi sanitari sono a disposizione nell' AREA DIPENDENTI, sezione "SUSSIDI SANITARI" le schede e i regolamenti suddivisi per categorie di lavoratori.

Le richieste dovranno essere effettuate accedendo all'area riservata della Mutua MBA.

Per le prestazioni straordinarie sono a disposizione nell' AREA DIPENDENTI, sezione "PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER I DIPENDENTI E I FAMILIARI", le schede riepilogative relative a ogni singolo evento.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate dai dipendenti delle aziende che risultino essere in regola con i versamenti contributivi all'Ente bilaterale.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.